

**ACCORDO TRA IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
E LA REGIONE MARCHE**

- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge n.59 del 15 marzo 1997, in attuazione del capo 1 della legge n.59 del 15 marzo 1997;
- Visto in particolare, l'art.149, comma 4, lettera e) del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che stabilisce che, tra le funzioni riservate allo Stato spetti la definizione, anche con la cooperazione delle Regioni delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
- Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che prevede che in sede di Conferenza Stato-Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, si possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
- Visto l'Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni per la catalogazione dei beni culturali di cui all'art. 149, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 di cui al provvedimento del febbraio 2001 ed in particolare quanto previsto all'art.3 in merito alla costituzione in ciascun ambito regionale di un sistema informativo relativo ai beni culturali ambientali in cui vengono integrati, per le esigenze dei soggetti istituzionali che vi concorrono, i dati raccolti a livello regionale sulla base degli standard dell'ICCD, e che i sistemi informativi regionali, in stretta connessione con il sistema centrale dell'ICCD, costituiscono punto di riferimento in ambito regionale per le attività di catalogazione e di documentazione;
- Visto l'art. 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ribadisce le competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Regioni, Province e Comuni in materia di catalogazione ai fini anche della costituzione del catalogo

nazionale dei beni culturali;

- Vista la L.R. 30 dicembre 1974 n.53 "Tutela e valorizzazione dei beni culturali";
- Vista la L.R. 5 settembre 1992 n.45 "Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali";
- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Marche ritenendo "la catalogazione strumento conoscitivo basilare per il corretto ed efficace espletamento delle funzioni legate alla gestione del territorio e per il conseguimento degli obiettivi della tutela, gestione e valorizzazione del territorio, del patrimonio immobile e mobile nel museo, nonché per la promozione e la realizzazione delle attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca";
- Vista la D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del 29 maggio 2002 di approvazione dello schema di Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Regione Marche relativo alla costituzione del Sistema Informativo regionale per i beni culturali e ambientali e di autorizzazione alla stipula dell'Accordo in nome e per conto della Regione per l'Assessore regionale alla Cultura, Dr.ssa Maria Cristina Cecchini;

convengono quanto segue:

#### Art. 1.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Marche concorrono alla costituzione del Sistema Informativo Regionale per i Beni Culturali e Ambientali in stretta connessione con il Sistema Informativo Generale del Catalogo dell'ICCD, integrando i dati raccolti sul patrimonio ambientale, architettonico, archeologico, storico artistico e demoetnoantropologico marchigiano in un unico ambito informativo, rendendo reciprocamente disponibili i dati raccolti da ciascuna Amministrazione per gli obiettivi istituzionali della tutela, della gestione, della valorizzazione, della promozione del patrimonio regionale.

Il Sistema Informativo Regionale costituisce il punto di riferimento in ambito regionale per le attività di catalogazione e documentazione del patrimonio culturale marchigiano.

A tal fine il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Marche s'impegnano a finanziare le campagne di catalogazione sul territorio regionale, nonché gli adeguamenti

tecnologici necessari ad integrare i propri archivi in un medesimo ambito informativo a livello regionale ed a livello nazionale.

#### Art.2

Il Sistema Informativo Regionale delle Marche viene costituito nel rispetto e sulla base delle metodologie e degli standard definiti a livello nazionale dall'ICCD con il concorso delle Regioni, al fine di garantire la validità a livello nazionale dei propri dati.

Il Sistema Informativo Regionale delle Marche concorre alla costituzione del Sistema Informativo del Catalogo Generale, garantendo

- l'allineamento costante delle strutture e dei formati utilizzati alle normative e standard vigenti a livello nazionale
- l'allineamento delle proprie basi di dati con quelle del Sistema Informativo del Catalogo Generale.

#### Art.3

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Marche, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle indicazioni date dalla Commissione tecnica paritetica nazionale s'impegnano a promuovere le attività di catalogazione dei beni culturali marchigiani finalizzate alla tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano attraverso:

1. la definizione di programmi di catalogazione coordinati sul territorio regionale
2. l'incremento, anche attraverso la definizione e attuazione di progetti comuni, delle attività di digitalizzazione degli archivi cartacei esistenti in ambito regionale
3. la realizzazione di una carta tecnica dei beni culturali della Regione Marche che utilizzi gli strumenti della georeferenziazione informatica
4. la promozione delle attività di formazione del personale addetto alla catalogazione
5. l'estensione degli accordi ad ulteriori soggetti coinvolti, quali gli Enti Ecclesiastici, gli Enti Locali, Università ed Istituti di ricerca

#### Art.4

La proprietà dei dati che popolano il Sistema Informativo Regionale è dell'Amministrazione

che li ha prodotti; è congiunta la proprietà dei dati prodotti con finanziamento comuni. Qualsiasi utilizzo dei dati che non sia ricompreso nelle competenze istituzionali proprie di ciascuna Amministrazione deve essere preventivamente autorizzato.

#### Art.5

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Marche sono responsabili della validazione dei dati di rispettiva competenza; è competenza dell'ICCD la validazione finale dei dati ai fini della costituzione del Sistema Informativo del Catalogo Generale.

Le attività di verifica e validazione saranno effettuate sulla base di metodologie e modalità concordate e individuate in riferimento agli standard definiti a livello nazionale.

Per quanto attiene al settore lessicale e terminologico il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione garantiscono il costante allineamento ai vocabolari e dizionari validati dall'ICCD. A tal fine i nuovi termini risultanti dall'attività di catalogazione condotta in ambito regionale saranno sottoposti alla validazione dell'ICCD per essere ricompresi nei vocabolari e dizionari diffusi a livello nazionale.

Al fine di assicurare la qualità e la validità dei dati raccolti il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Marche s'impegnano altresì a garantire i necessari requisiti professionali degli operatori impegnati nelle attività di catalogazione.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Marche s'impegnano a garantire l'allineamento dei dati di rispettiva competenza rispetto ad eventuali modifiche e aggiornamenti operati nel tempo sui dati stessi.

#### Art. 6

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Marche s'impegnano a promuovere la diffusione in rete dei dati del Sistema Informativo Regionale ai fini della valorizzazione del patrimonio regionale ed in un'ottica di pubblico servizio, fatte salve le seguenti condizioni:

- rispetto delle esigenze di tutela per i beni soggetti a rischio;
- rispetto dei diritti di privacy e dei diritti di riproduzione/pubblicazione per i beni di proprietà diversa.

A tal fine sarà garantita la gestione della sicurezza degli accessi in funzione dei diversi profili

di utenza.

#### Art. 7

Al fine del conseguimento degli obiettivi descritti all'art. 1 e in attuazione dell'art. 9 dell'accordo di cui al provvedimento del 1° febbraio 2001, allo scopo di definire specifiche modalità attuative, assetti organizzativi ed operativi, e per armonizzare gli interventi di catalogazione, è istituito il Tavolo di Coordinamento Tecnico Regionale.

Ne sono membri:

- il dirigente del Centro Beni Culturali (o di altra struttura regionale competente in materia di catalogazione), che lo Presiede;
- due rappresentanti della Regione Marche, designati dal dirigente di cui sopra, scelti tra funzionari regionali che si occupano di catalogazione;
- un funzionario esperto in materia in rappresentanza di ciascuna delle 4 Amministrazioni Provinciali;
- il Soprintendente regionale o funzionario suo delegato;
- un funzionario esperto per ciascuna Soprintendenza regionale (beni storico-artistici, architettonici, archeologi);
- un rappresentante della Conferenza Episcopale Marchigiana.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE DEL  
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(Arch. Maria Luisa Polichetti)

L'ASSESSORE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DELLA REGIONE MARCHE

(Dr.ssa Maria Cristina Cecchini)